



COMUNICATO UFFICIALE N.97

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 5 Maggio 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Simone CARNEVALE//POL.OLYMPIA AGNONESE ASD

La C.A.E. riunitasi in data 05.05.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Simone Carnevale, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 28.02.2022 alla società ASD Pol. Olympia Agnonese ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società SSD ASD Pol. Olympia Agnonese per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 5.400,00, con decorrenza dal 01.12.2020 al 30.06.2021. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto unicamente il bonus governativo in relazione alla stagione 2020/2021 per complessivi Euro 4.000,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società ASD Pol. Olympia Agnonese del residuo importo di Euro 1.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società ASD Pol. Olympia Agnonese, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società ASD Pol. Olympia Agnonese al pagamento in favore del sig. Simone Carnevale della somma di Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 quater comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Eugenio GIANNETTI/F.C.RIETI S.r.l.

La C.A.E. riunitasi in data 05.05.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Eugenio Giannetti, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 11.02.2022 alla società FC Rieti Srl ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società SSD FC Rieti Srl per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 5.000,00, con decorrenza dal 09.02.2021 al 30.05.2021. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di Euro 4.350,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società FC Rieti Srl del residuo importo di Euro 650,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempite le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società FC Rieti Srl, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società FC Rieti Srl al pagamento in favore del sig. Eugenio Giannetti della somma di Euro 650,00 (seicentocinquanta/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 quater comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco Andrea D'AMICO/A.S.D.PATERNÒ' CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 05.05.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Francesco Andrea D'AMICO a mezzo p.e.c. in data 07 gennaio 2022 alla società A.S.D. Paternò Calcio e la produzione dell'accordo economico con certificazione di deposito e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;

- Letto il ricorso con il quale il sig. Francesco Andrea D'Amico espone che: a) per la stagione sportiva 2020/2021, si è tesserato con la società di calcio "A.S.D. PATERNÒ' CALCIO", militante nel campionato di serie D, con la quale in data 25.2.2021 ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 *ter* delle N.O.T.F., che prevede un compenso globale annuo lordo di euro 7.500,00; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto al calciatore solamente la minor somma di euro 2.550,00 più la somma complessiva di Euro 1.200,00 riferita al bonus del mese marzo 2021, direttamente dal CONI per il tramite della società "Sport e Salute spa"; c) considerando quanto percepito direttamente da "Sport e Salute Spa" (€ 1.200,00), oltre a quanto percepito direttamente dalla società A.S.D. PATERNÒ' CALCIO (€ 2.550,00), ad oggi il calciatore Francesco Andrea D'Amico ha complessivamente percepito la minor somma di euro 3.750,00 rispetto all'importo totale previsto nell'accordo economico pari ad euro 7.500,00 di tal che la società A.S.D. PATERNÒ' CALCIO risulta quindi ancora debitrice verso il calciatore della somma complessiva di euro 3.750,00 (7.500,00 - 2.550,00 - 1.200,00); Tutto ciò premesso, il calciatore Francesco Andrea D'Amico conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società "A.S.D. PATERNÒ' CALCIO" al pagamento in favore del calciatore della somma di euro 3.750,00 (pari alla differenza tra quanto pattuito per la stagione sportiva 2020/2021 pari ad euro 7.500,00 e quanto già complessivamente percepito pari a euro 3.750);

Letta la costituzione della società ASD PATERNÒ' rappresentata, dal proprio legale, notificata a mezzo pec alla CAE in data 04.02.2022 e ritualmente notificata nella stessa giornata alla controparte, e pertanto nel rispetto dei termini di cui all'art. 25 bis Regolamento LND con la quale la resistente, contestando quanto ex *adverso* argomentato, dedotto e richiesto dalla controparte, deduce che :

A) Il calciatore si è infortunato in data 24 marzo 2021 e da allora non ha più fatto ritorno presso il club, sino al termine del rapporto. A seguito dell'infortunio che gli ha causato una frattura completa plurima della tibia della gamba destra, non ha più partecipato all'attività agonistica e pertanto la società non ha più potuto usufruire delle prestazioni del calciatore dal 25 marzo al 30 giugno 2021, data in cui è terminato il rapporto. La società non è inoltre a conoscenza se il calciatore abbia percepito somme, tramite assicurazioni personali o convenzionate, a titolo di indennità diaria giornaliera e/o per invalidità temporanea, che - ove corrisposte - dovrebbero essere scomutate dal dovuto, in quanto vengono erogate dalle compagnie proprio per supplire al mancato guadagno dell'infortunato. Dopo l'accaduto, il calciatore ha infatti richiesto al Paternò di compilare il modulo di denuncia infortunio con i

propri dati societari, per poi gestire in prima persona la pratica, lasciando pertanto all'oscuro il club relativamente all'evolversi del suo stato di salute nonché dell'esito della pratica assicurativa e quindi degli importi percepiti, La Convenzione LND-Generali – a titolo esemplificativo - prevede la corresponsione di una indennità giornaliera di ben Euro 100,00, in caso di ricovero, erogabile per 90 giorni E' quindi necessario che la Commissione acquisisca tali informazioni dal calciatore e/o dalla compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A., convenzionata con la LND, al fine del computo corretto degli importi.

B) Il calciatore non ha fatto richiesta a Sport e Salute S.p.A. di percepire il *bonus* previsto per le mensilità di aprile - maggio 2021 sebbene le disposizioni normative hanno esteso la possibilità di erogazione del *bonus*, anche per tali mensilità. Il *bonus* spettava in automatico a chi aveva percepito tale indennità per il mese di marzo 2021 e sarebbe bastato, pertanto, farne richiesta per ottenerlo. L'inerzia del calciatore non può essere fatta gravare sul club, che come tutti si è trovato in gravi difficoltà durante la scorsa stagione sportiva, dato che anche nell'anno passato l'emergenza sanitaria ha comportato diverse interruzioni dell'attività sportiva e del campionato. Si ritiene pertanto che agli importi richiesti dal calciatore siano da decurtare le somme eventualmente percepite dal calciatore medesimo a titolo d'indennità temporanea diaria dalle assicurazioni e/o quantomeno l'ulteriore *bonus* di Euro 2.400,00/800,00 (a seconda del reddito) che avrebbe potuto percepire da Sport e Salute S.p.A. Se anche solo si detraesse tale importo, senza considerare l'indennità percepite di cui allo stato non si ha conoscenza, la Commissione Accordi Economici non potrebbe riconoscere un importo lordo superiore ad Euro 1.350,00/2.950,00.

C) La società - a febbraio 2021 - ha sottoscritto un accordo economico per un calciatore di cui di fatto ha usufruito tra infortunio e impossibilità per Covid solo due mesi, di cui l'importo di Euro 2.550,00 (a cui deve aggiungersi il bonus di Euro 1.200,00 percepito per la mensilità di marzo 2021) rappresenta un importo più che proporzionato rispetto all'attività svolta.

In considerazione di tali deduzioni, si richiede dunque che la Commissione Accordi Economici: In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti della resistente, poiché infondate in fatto ed in diritto; In via subordinata: in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale, ridurre ad ogni modo gli importi richiesti dal ricorrente nella misura indicata in atti e/o ritenuta di giustizia, anche secondo equità, in considerazione dei fatti esposti ; In ogni caso: con vittoria delle spese di assistenza legale nella misura che sarà ritenuta opportuna, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario *ex lege.*; In via istruttoria: si richiede che la Commissione Accordi Economici acquisisca dal calciatore e/o dalla compagnia assicurativa Generali S.p.A. e/o ordini il deposito di tutta la documentazione e/o di tutte le informazioni necessarie relative alla pratica di infortunio e all'indennità temporanea/giornaliera percepita, così come del reddito percepito nel 2020, per l'individuazione del bonus corretto. Laddove necessario per ogni conferma si richiede che venga sentito il Segretario Generale del club Carmelo Licciardello sui fatti di causa ed in particolare sull'assenza del calciatore dal 25 marzo 2021 al 30 giugno 2021.

In data 28 aprile 2022, con pec ritualmente notificata alla controparte, la difesa del calciatore, replica deducendo:

1. Relativamente all'infortunio avvenuto in data 24.3.2021 – richiama l'art. 7 accordo economico che dispone: *“Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia o*

l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di accordo annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di accordo pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere l'accordo corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate". e conclude che:

- a) l'infortunio del calciatore D'Amico è avvenuto durante una gara giocata per la società odierna resistente Paternò contro il Rotonda, ed è giustificato e dipeso dall'attività sportiva svolta per la società e, pertanto, non si potrà nel caso di specie applicare una riduzione di diritto degli importi dovuti al calciatore, proporzionalmente concordati in relazione alle assenze.
- b) considerato che l'infortunio è avvenuto in data 24 marzo 2021 e che la stagione sportiva 2020/2021 è terminata il 30.6.2021; si può con certezza evidenziare che l'infortunio non può essersi protratto "oltre i sei mesi", come indicato dall'art. 7 dell'a.e., ma bensì per poco più di 3 mesi: ragion per cui non potrà essere applicata neanche un'ipotetica risoluzione dell'accordo.

2. Relativamente all'infortunio avvenuto in data 24.3.2021 – Assicurazione. Ritiene che la richiesta della società di "scomutate dal dovuto, quanto percepito dal calciatore dalla Compagnia di Assicurazione, va rigettata in quanto non corrisponde al vero che le somme corrisposte dalle compagnie assicurative vengono erogate per un mancato guadagno. Nel caso di infortunio e/o lesione fisica, come nel caso di specie, le somme erogate dall'assicurazione sono di natura indennitaria contro il danno fisico subito, oltreché per le spese mediche e riabilitative per la guarigione.

Non vi è peraltro, come già sopra segnalato, alcun riferimento normativo che disponga che le somme erogate dall'assicurazione a seguito di un sinistro/lesione, debbano essere "scomutate" dal dovuto.

3. Relativamente alla richiesta a Sport e Salute S.p.A. di percepire il bonus previsto per le mensilità di aprile e maggio 2021. La difesa del calciatore evidenzia che per avere diritto all'indennità, il calciatore doveva compilare un'autocertificazione dichiarando di avere un rapporto di collaborazione già in essere con una società sportiva, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 abbia cessato, ridotto o sospeso l'attività, di non aver percepito e di non percepire altro reddito da lavoro per i mesi in cui veniva chiesta; di non essere già percettore del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto Cura Italia, così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del DL-Rilancio; di non essere già percettore del reddito di cittadinanza.

Detti contributi dovevano essere riconosciuti agli atleti solamente nel caso in cui l'attività sportiva dei campionati fosse stata ridotta e/o interrotta in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, e non certo per sostituire i compensi che le società dovevano pagare ai propri atleti. Nel periodo di aprile e maggio 2021 il campionato del Paternò non è stato interrotto e/o ridotto, pertanto non vi erano i presupposti per richiedere dette indennità. Per quanto dedotto si riportava al ricorso chiedendone l'accoglimento.

Nella stessa data del 28 aprile 2022 la difesa della società ASD Paternò Calcio controreplicava inviando a mezzo pec una memoria difensiva integrativa con la quale deduce che - sino ad ora - il calciatore non ha preso posizione sui fatti descritti nell'atto di costituzione e risposta che, pertanto, allo stato rimangono incontestati. Ad ogni modo, la Società ritiene che non ci sono ragioni per credere che il calciatore, anche ove dissentisse sulla interpretazione giuridica svolta dalla difesa, si possa spingere a negare l'esistenza dell'infortunio occorso così come comprovato in giudizio e/o dell'apertura da parte del medesimo della pratica assicurativa. E, nell'eventualità venisse fatto, la Società produce in allegato dichiarazione testimoniale del Segretario Sportivo del Paternò, a conferma della veridicità della propria esposizione dei

fatti, anche al fine di facilitare il proseguo del procedimento. Insiste, in ogni caso, per il resto sulle deduzioni, sulle conclusioni e sulle istanze già rassegnate.

Tenuto conto che all'udienza del 05.05.2022 il legale del calciatore, si è riportato al contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento e che l'avvocato della controparte intervenuto quale delegato dei difensori costituiti, si è riportato al contenuto dell'atto di costituzione e risposta chiedendo il rigetto della domanda o, in via subordinata, l'accoglimento delle richieste istruttorie.

OSSERVA

Preliminarmente, il Collegio rigetta le richieste istruttorie avanzate dalla società resistente. Si pone in evidenza che il potere istruttorio della CAE è disciplinato dall'art. 28 comma 6 del Regolamento LND che, quanto alle prove testimoniali, recita che le stesse possono essere ammesse in via eccezionale e che per le altre prove o mezzi di prova, gli stessi devono essere ritenuti indispensabili ai fini della decisione.

Nel caso in esame la testimonianza del Segretario Sportivo del Paternò si palesa ultronea dovendo lo stesso riferire su un fatto- infortunio subito dal calciatore durante la partita tra il Paternò ed il Rotonda il 24 marzo 2021- ampiamente accertato dalla documentazione in atti e non contestato dalle parti.

Quanto alla richiesta di acquisire dal calciatore e/o dalla Compagnia di assicurazione che copre il sinistro informazioni e/o documenti relativi alla pratica di infortunio e dal solo calciatore informazioni sul suo reddito percepito nel 2020, la stessa va rigettata non essendo indispensabili, per le ragioni che di seguito si esporranno, ai fini della decisione.

Tanto premesso, il Collegio ritiene il ricorso fondato.

E' accertato che il calciatore D'AMICO è stato tesserato con la società di calcio "A.S.D. PATERNO' CALCIO", militante nel campionato di serie D, con la quale in data 25.2.2021 ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 *ter* delle N.O.T.F., che prevede un compenso globale annuo lordo di euro 7.500,00, di aver ricevuto da essa Società per la stagione sportiva la sola somma di euro 2.550,00 e di aver ricevuto ancora la somma di € 1.200,00 riferita al bonus del mese marzo 2021, direttamente dal CONI per il tramite della società "Sport e Salute spa. E", altresì acclarato che il calciatore ha subito un grave infortunio durante la disputa della partita tra il Paternò ed il Rotonda in data 24 marzo 2021 e che, in ragione di tanto, non ha potuto prestare la sua attività fino alla conclusione della stagione sportiva – 30.06.2021- e che la Società ha regolarmente denunciato il sinistro alla Compagnia di Assicurazione "Generali".

Il calciatore reclama il versamento di quanto dovuto, ovvero dell'ulteriore somma di € 3.750,00 mentre la società, non contestando l'importo dell'accordo economico e l'entità delle somme fin d'ora versate, ritiene che dalla somma indicata va detratto quanto ricevuto dal calciatore a titolo di risarcimento di danni dalla Compagnia di Assicurazione e le somme di cui il calciatore aveva diritto alla corresponsione solo se avesse fatto richiesta a Sport e salute S.p.a. di accedere ai "bonus" previsti per le mensilità di aprile e maggio 2021.

Il Collegio, in aderenza a quanto affermato dal ricorrente, ritiene che non vada assolutamente detratto dal dovuto la somma che il calciatore ha percepito, a titolo di indennità per il danno fisico riportato, dalla Compagnia di Assicurazione in relazione all'infortunio occorsogli durante la prestazione dell'attività sportiva per conto della Società. L'indennizzo è di spettanza esclusiva del calciatore non coprendo l'assicurazione il rischio, in favore della società, per la mancata prestazione dell'attività sportiva.

Quanto alla richiesta avanzata dalla Società resistente di detrazione dalla somma dovuta al calciatore dell'importo dovuto per il bonus erogato da Sport e Salute S.p.A. previsto per i mesi di aprile e maggio 2021, la stessa non è accoglibile. Uno dei requisiti per accedere al bonus, la cui entità è raggugliata al reddito percepito dal richiedente nel 2019, è che l'attività, in

conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve essere cessata, ridotta o sospesa nei mesi di aprile e maggio 2021. Orbene, non risulta assolutamente che l'attività sportiva della Società A.D.S. Paternò Calcio sia stata ridotta o sospesa nei mesi di aprile e maggio 2021 sicché il calciatore non poteva assolutamente, pena incorrere in violazioni della legge penale, richiedere l'erogazione del bonus alla società Sport e Salute s.p.a..

Per le ragioni esposte, pertanto, la richiesta istruttoria avanzata dalla resistente di acquisire i documenti dalla Compagnia di Assicurazione o il reddito percepito dal richiedente va disattesa.

Quanto, infine, alla richiesta di riduzione di diritto degli importi dovuti in ragione dell'infortunio del calciatore a norma dell'art. 7 accordo economico che dispone: *“Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o di infortunio indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di accordo annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di accordo pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere l'accordo corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate* la stessa va rigettata atteso che l'infortunio è conseguenza dell'attività sportiva e che la società non può risolvere l'accordo economico corrispondendo le sole mensilità maturate fino all'infortunio giacché l'impossibilità di prestare l'attività sportiva non si è protratta oltre i sei mesi dall'infortunio, tenendo, infatti, conto che l'infortunio è del 24 marzo 2021 e l'accordo economico scadeva il 30 giugno 2021.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società A.S.D. PATERNO' CALCIO al Sig. Francesco Andrea D'AMICO la somma di € 3.750,00, nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DELCALCIATORE Andrea GALVANIO/F.C.RIETI S.r.l.

La C.A.E. riunitasi in data 05.05.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, -

letto il ricorso del calciatore Galvanio Andrea regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 23 marzo 2022 alla società F.C. Rieti s.r.l. ed inviato a questa Commissione con il quale dato atto che:

a) per la stagione sportiva 2021/2022 era tesserato con la società F.C. Rieti s.r.l. ed aveva sottoscritto, ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 01.09.2021 che prevedeva il compenso annuo lordo di € 9.000,00 ; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva, la Società non gli corrispondeva alcun importo; c) era stato trasferito ad altra società in data 07.12.2021 e , pertanto, risultava creditore della somma di € 3.230,76 , maturata dalla data di decorrenza indicata nell'accordo economico- 01.09.2021- alla data dello svincolo – 07.12.2021- , somma così determinata : € 32,96 al giorno x 98 giorni; chiedeva di

condannare la società al pagamento complessivo della somma di € 3.230,76 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all'art. 25 bis, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, oggi art. 28 comma 4 citato Regolamento, e che la società, benchè ritualmente citata, non si è costituita;

Ascoltato il difensore del calciatore, che si è riportato al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento;

OSSERVA

Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto nei limiti che di seguito si specificherà.

Il calciatore ha prodotto l'accordo economico sottoscritto con la società F.C. Rieti s.r.l. per la stagione sportiva 2021/2022 che prevede la corresponsione di un compenso lordo di € 9.000,00, rappresentando di non aver ricevuto alcuna somma e che egli era stato trasferito ad altra società in data 07.12.2021 con la conseguenza che era creditore della società F.C. Rieti s.r.l. della somma di € 3.230,76 così determinata: la somma di € 9.000,00 divisa per il numero di giorni della durata dell'accordo economico (01.09.2021/30.06.2022) – pari a giorni 303- ed il quoziente ottenuto moltiplicato per il numero di giorni della durata della prestazione sportiva (01.09.2021/07.12.2021)- pari a giorni 98- La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha fatto pervenire obiezioni e/o scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché si deve ritenere le somme vantate dal ricorrente documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND e nella durata specificata nel ricorso. Tanto esposto, si ritiene che la somma richiesta dal calciatore non sia corretta atteso che il quoziente derivante dalla divisione tra l'importo indicato nell'accordo economico intercorso ed il periodo di durata in giorni – 303- è di € 29,70 giornaliero con la conseguenza che l'importo dovuto dalla società non è quello indicato erroneamente dal ricorrente, bensì quello minore di € 2.910,60, così ottenuto: (9.000,00: 303= 29,70x 98 = 2.910,60)

Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società F.C. Rieti s.r.l. debba essere condannata al pagamento dell'importo di € 2.910,60 e degli interessi (la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società F.C. Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. GALVANIO Andrea della somma di Euro 2.910,60 (duemilanovecentodieci//60), oltre interessi, da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELCALCIATORE Andrea SAGLIETTI/F.C.RIETI S.r.l.

La C.A.E. riunitasi in data 05.05.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, -

letto il ricorso del calciatore Saglietti Andrea regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 14 febbraio 2022 alla società F.C. Rieti s.r.l. ed inviato a questa Commissione con il quale dato atto che: a) per la stagione sportiva 2020/2021 era tesserato con la società F.C. Rieti s.r.l. ed aveva sottoscritto, ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 01.09.2020 che prevedeva il compenso annuo lordo di € 9.000,00 ; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva, la Società gli corrispondeva la minor somma di € 5.600,00; c) era, pertanto, creditore della restante somma di € 1.400,00; chiedeva di condannare la società al pagamento complessivo della somma di € 1.400,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all'art. 25 bis, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, oggi art. 28 n.4, e che la società, benchè ritualmente citata non si è costituita;

Ascoltato il difensore del calciatore, che si è riportato al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento;

OSSERVA

Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

Il calciatore ha prodotto l'accordo economico sottoscritto con la società F.C. Rieti s.r.l. per la stagione sportiva 2020/2021 che prevede la corresponsione di un compenso lordo di € 9.000,00 e ha evidenziato di aver ricevuto la minor somma di € 5.600,00. La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha fatto pervenire obiezioni e/o scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché si deve ritenere le somme vantate dal ricorrente documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND. Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, si ritiene che la società F.C. Rieti s.r.l. debba essere condannata al pagamento dell'importo di € 1.400,00 e degli interessi (la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società F.C. Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. SAGLIETTI Andrea della somma di Euro 1.400,00 (millequattrocento//00), oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MARCHEGGIANI/F.C.RIETI S.r.l.

La C.A.E. riunitasi in data 05.05.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, -

letto il ricorso del calciatore Marcheggiani Francesco regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 11 febbraio 2022 alla società F.C. Rieti s.r.l. ed inviato a questa Commissione con il quale dato atto che: a) per la stagione sportiva 2021/2022 era tesserato con la società F.C. Rieti s.r.l. ed aveva sottoscritto, ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 01.08.2021 che prevedeva il compenso annuo lordo di € 30.658,00 oltre ad € 6.500,00 ex art. 3 ; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva, la Società gli ha corrisposto il minore importo pari ad € 8.000,00; c) era stato trasferito ad altra società in data 28.12.2021 e , pertanto, risultava creditore della somma di € 8.576,47 , maturata dalla data di decorrenza indicata nell'accordo economico- 01.08.2021- alla data dello svincolo – 28.12.2021- , somma così determinata : € 111,25 al giorno x 149 giorni; chiedeva di condannare la società al pagamento complessivo della somma di € 8.576,47 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all'art. 25 bis, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, oggi art. 28 comma 4 citato Regolamento ;

Letta la memoria difensiva della società F.C. Rieti s.r.l. pervenuta a mezzo pec in data 04 maggio 2022 con la quale a) si avanza richiesta di rimessione in termini facendo appello ai poteri espressamente conferiti al Collegio ex art. 50 co. 5 CGS («è consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile»), e per l'effetto dichiarare validamente proposta la memoria difensiva, alla luce della decadenza non imputabile, dovuta all'obiettivo malfunzionamento della pec societaria, avvenuto nell'ultimo mese, ossia giusto in occasione della comunicazione della prossima udienza del 5 maggio e del contemporaneo maturarsi dei termini di scadenza di deposito, malfunzionamento documentato dalla corrispondenza intercorsa con la Società che fornisce la casella di posta elettronica e dalla richiesta di intervento per la soluzione del problema tecnico e dal riscontro avvenuto; b) si richiede di dichiarare che nulla è dovuto dal FC Rieti nei confronti del calciatore atteso che, in occasione del proprio svincolo e del contestuale passaggio ad altra Società, ha rilasciato ampia liberatoria nei confronti del FC Rieti, dichiarando di rinunciare agli emolumenti dovuti sino a tutto dicembre 2021, come confermato dal documento allegato; c) si evidenzia che il calcolo degli emolumenti dovuti al calciatore è del tutto aberrante ed illegittimo essendo stato determinato su base giornaliera, modalità non prevista da contratto, che riferisce di n. 10 ratei mensili, e, verosimilmente, determinato sulla cifra lorda, non netta, come viceversa dovute atteso che l'accordo economico riferisce chiaramente di una somma annua lorda di € 30.658,28 («importi

annui lordi»), e quindi al netto di € 25.679,63 «da erogare in dieci rate mensili di pari importo» (art. 2 contratto), ossia € 2.567,93 mensili per 10 mesi. d) e si chiede, di conseguenza, di rigettare la pretesa del calciatore di ricevere la somma di € 8.576,47 a titolo di prestazioni sportive per il periodo 01/08/2021 – 28/12/2021 perché illegittima e temeraria avendo la società F.C. Rieti perfettamente adempiuto ai propri obblighi nei confronti del calciatore.

Dato atto che alla seduta del 05.05.2022 nessuno è comparso per la società F.C. Rieti s.r.l. e che il difensore del calciatore, si è riportato al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento e di dichiarare l'inammissibilità della costituzione della società, avvenuta in violazione dell'art. 28 n. 5 Regolamento LND, così come modificato;

OSSERVA

Preliminarmente, la CAE, in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa del calciatore, dichiara l'inammissibilità della costituzione della società F.C. Rieti s.r.l. avvenuta fuori termini, in violazione del disposto di cui all'art. 28 n. 5 Regolamento LND che prescrive che la parte resistente può inviare memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso e che eventuali nuove memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalla parte nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine. Risulta, infatti, dagli atti a disposizione della CAE che il ricorso è stato notificato dalla difesa del calciatore alla società F.C. Rieti s.r.l. a mezzo pec in data 11 febbraio 2022 sicché il termine utile per la costituzione scadeva il 13 marzo 2022, termine entro il quale la società non ha provveduto alla costituzione. Non risulta, altresì, nel caso si dovesse ritenere che la società non ritualmente costituita possa trasmettere ulteriori atti, nemmeno rispettato da parte della società il termine per il deposito di sette giorni prima dell'udienza. Quanto ai motivi della mancata costituzione della società, evidenziati nel ricorso e ritenuto provato dal documento inviato, si evidenzia che la pec inviata dalla difesa del calciatore alla società in data 11 febbraio 2022 risulta ritualmente consegnata alla casella di posta elettronica certificata f.c.rieti@pec.it della Società nella stessa data alle ore 17.50.00, senza la indicazione di eventuali problematiche intervenute. Non essendosi costituita nel termine indicato, la società va dichiarata contumace e gli atti inviati dichiarati non utilizzabili ai fini della decisione.

Nel merito il ricorso è fondato e, dunque, va accolto nei limiti che di seguito si specificherà.

Il calciatore ha prodotto l'accordo economico sottoscritto con la società F.C. Rieti s.r.l. per la stagione sportiva 2021/2022 che prevede la corresponsione di un compenso lordo di € 30.658,00 oltre ad € 6.500,00, ex art. 3 dell'accordo economico rappresentando di aver ricevuto la minore somma di € 8.000,00 e che egli era stato trasferito ad altra società in data 28.12.2021 con la conseguenza che era creditore della società F.C. Rieti s.r.l. della somma di € 8.576,47 così determinata: la somma di € 30.658,00+ 6.500,00: 334- pari ai giorni di durata dell'accordo economico- x 149 giorni- durata della prestazione sportiva (01.08.2021/28.12.2021).

La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all'art. 35 bis n. 4 Regolamento LND, oggi art. 28, comma 4 con la conseguenza che in mancanza di contestazioni od

atti utilizzabili , si deve ritenere provata la pretesa del ricorrente in virtù dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND ed in ragione della durata dello stesso come specificata nel ricorso. Quanto alla determinazione della somma da versare il Collegio ritiene che lo stesso vada quantificato in ragione della durata in giorni della prestazione sportiva non condividendo l'assunto secondo cui il compenso complessivamente dovuto in virtù dell'accordo economico, nella fattispecie in esame, andrebbe dapprima suddiviso in dieci rate mensili di uguale importo per poi, successivamente, moltiplicare la mensilità risultante per i mesi di effettivo tesseramento ed aggiungendo, infine, i giorni residui relativi all'ultimo mese non ultimato in quanto gli emolumenti previsti dagli accordi economici stipulati tra le parti vengono determinati in misura forfettaria con riferimento all'intera stagione sportiva, dovendosi viceversa considerare le rate mensili – dieci – una mera modalità di erogazione degli stessi. Tra l'altro, laddove si condividesse tale prospettazione si porrebbe teoricamente al riconoscimento in favore del calciatore di una mensilità aggiuntiva, tenuto conto che la durata del contratto sottoscritto è pari per l'appunto ad undici mesi effettivi. Quanto al pagamento della somma in favore del ricorrente, va ricordato che i calciatori dilettanti sono sottoposti ad un particolare regime fiscale: sui compensi percepiti sino alla soglia di 10.000 euro non è prevista alcuna forma di imposizione ai fini delle imposte sui redditi. Per i redditi eccedenti e sino ai 20.658,28 euro è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23% .

Tanto esposto, si ritiene che la somma dovuta al calciatore per tutto il periodo di durata della prestazione sportiva debba ammontare a € 16.576,25 lordi, comprensivi, cioè degli oneri fiscali previsti dalla legge. Dalla somma così indicata al lordo, va detratta la somma di € 8.000,00 già percepita al netto dal calciatore e sommati gli interessi (la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).

La società F.C. Rieti s.r.l. ha inviato alla CAE un documento, apparentemente sottoscritto dal calciatore, con il quale lo stesso, in contraddizione con quanto esposto nel ricorso, ha rilasciato ampia liberatoria nei confronti della società dichiarando di rinunciare agli emolumenti dovuti sino a tutto dicembre 2021. In ragione della presenza di tale documento agli atti della procedura, sicuramente inutilizzabile ai fini della decisione in quanto la società non si è costituita nei termini del Regolamento LND, ma pur sempre stato oggetto di esame da parte del Collegio, si impone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ex art. 28 n. 8 Regolamento LND, per quanto di competenza

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società F.C. Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. MARCHEGGIANI Francesco della somma di € 16.576,25 lordi, comprensivi, cioè degli oneri fiscali previsti dalla legge, decurtata, comunque, della somma di € 8.000,00 già percepita al netto dal calciatore e sommata degli interessi (la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Dispone, per le motivazioni espresse innanzi, la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ex art. 28 n. 8 Regolamento LND per quanto di competenza.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio TIRELLI/F.C.RIETI S.r.l.

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 14 febbraio 2022 alla FC Rieti s.r.l. e alla CAE, il sig. Fabrizio Tirelli, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso un accordo economico con la FC Rieti s.r.l. (di seguito per brevità società).

In particolare, la società si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 30.421,61 a partire dal 1° agosto 2021 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore Fabrizio Tirelli a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di aver ricevuto dalla società euro 5.000,00 e di essere stato svincolato in data 29 dicembre 2021 e di essere creditore del residuo importo di euro 8.753,08, e conseguentemente chiede che l'associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 8.753,08, a saldo di quanto dovuto.

Di seguito viene ripercorso il calcolo proposto dal calciatore.

L'importo viene calcolato tenendo conto dei giorni effettivi della durata del rapporto, dalla sottoscrizione dell'accordo sino allo svincolo, per un totale di 151 giorni. L'importo da corrispondersi per ciascun giorno viene ricavato dalla divisione tra l'importo totale dell'accordo (euro 30.421,61) e il numero di giorni complessivi dell'accordo (pari a 334). Una volta ricavato l'importo lordo giornaliero pari ad euro 91,08, lo stesso viene moltiplicato per i predetti 151 giorni, per un totale di euro 13.753,08, cui vengono sottratti euro 5.000,00 corrisposti dalla società.

Parte ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Nelle more, in data 4 maggio 2022, la società faceva pervenire una comparsa di costituzione e risposta con cui contestava in fatto e diritto le richieste avversarie, nel merito produceva una dichiarazione di rinuncia agli emolumenti proveniente dal calciatore.

La Commissione fissava l'udienza per la trattazione della causa per il giorno 5 maggio 2022.

La società non si è presentata all'udienza.

All'udienza del 5 maggio 2022, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni e la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata,

vista la mancanza di prova che giustifichi la remissione in termini della società, ritualmente intimata, peraltro solo annunciata nella parte motiva e non reiterata nelle conclusioni, accerta la tardività della costituzione di parte resistente e dichiara inammissibile la produzione documentale, essendo la costituzione intervenuta ben oltre i termini regolamentari di cui all'art. 28, comma 5 secondo cui *“La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati”*;

dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Fabrizio Tirelli essendo stato documentato l'accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l'importo di euro 30.421,61;

visto l'inadempimento correttamente quantificato nella minor somma di euro 8.753,08, così come indicato nella parte motiva;

visto in ogni caso l'art. 28, comma 8 del Regolamento, avendo comunque riscontrato giuste ragioni tali da rendere opportuno un intervento valutativo sul documento n. 2 di parte resistente denominato "Liberatoria", la CAE manda gli atti alla procura per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la FC Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. Fabrizio Tirelli della somma di euro 8.753,08 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla FC Rieti s.r.l. di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

Invia gli atti alla Procura per quanto di sua competenza.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Simone SORGENTE/A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 2 febbraio 2022 alla ASD Nocerina Calcio 1910 e alla CAE il successivo 2 marzo, il sig. Simone Sorgente, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso un accordo economico con la ASD Nocerina Calcio 1910 (di seguito per brevità associazione).

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere la somma lorda di euro 3.200,00 a partire dall'11 febbraio 2021, per la Stagione Sportiva 2021, in favore del calciatore Simone Sorgente a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr. accordo economico).

Il ricorrente dichiara di non aver ricevuto dall'associazione la somma promessa e di esserne pertanto creditore. Conseguentemente, il calciatore chiede che l'associazione sia condannata al versamento del medesimo importo di euro 3.200,00.

Parte ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

La Commissione fissava l'udienza per la trattazione della causa per il giorno 5 maggio 2022.

La società non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né si è presentata all'udienza.

All'udienza del 5 maggio 2022, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni e la Commissione ha trattenuto la causa in decisione.

La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata,

vista la mancata costituzione dell'associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della ASD Nocerina Calcio 1910;

dichiara accertata l'esistenza del credito del sig. Simone Sorgente essendo stato documentato l'accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l'importo di euro 3.200,00;

visto l'inadempimento incontestato quantificato nella somma di euro 3.200,00, così come indicato nella parte motiva;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento in favore del sig. Simone Sorgente della somma di euro 3.200,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite e-mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla ASD Nocerina Calcio 1910 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BOSSA/A.S.D.BIANCAVILLA 1990 SPORTING

Con ricorso datato 11 marzo 2022 alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 29 marzo successivo, il calciatore Francesco BOSSA, nato a Napoli il 26 maggio 1990, ha esposto che :

per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la ASD Biancavilla 1990 Sporting con la quale ha sottoscritto un accordo economico - *con durata dal 13 ottobre 2021 al 30 giugno 2022* – per un compenso globale annuo lordi di euro 13.000,00 ;

è stato inserito nelle liste di svincolo il 16 dicembre 2021 ;

dalla Società ha ricevuto complessivi euro 1.625,00 ;

dunque, risulta creditore verso la Società di euro 1.562,71 così calcolati :

euro 13.000,00 è l'importo complessivo di cui all'accordo economico

l'accordo economico ha una durata complessiva di 261 giorni

la durata effettiva dell'accordo (dal 13 ottobre 2021 al 15 dicembre 2021) è pari a 64 giorni

dividendo l'importo complessivo dell'accordo (euro 13.000,00) per il numero complessivo dei giorni dell'accordo stesso (261 giorni) si ottiene euro 49,808 quale importo giornaliero dovuto ;

moltiplicando euro 49,808 per il numero dei giorni di effettiva durata dell'accordo (64) si ottiene euro 3.187,71 quale importo complessivo dovuto per la durata del rapporto contrattuale

sottraendo euro 3.187,71 ad euro 1.625,00 già ricevuti dalla Società si ottiene euro 1.562,71

ed ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Biancavilla 1990 Sporting (matricola 82003) al pagamento della somma di euro 1.562,71, più interessi.

La Società ASD Biancavilla 1990 Sporting non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 5 maggio è comparsa la parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

accoglie integralmente il ricorso presentato dal Sig. Francesco BOSSA, nato a Napoli il 26 maggio 1990, e per gli effetti condanna la Società ASD Biancavilla 1990 Sporting, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a favore del calciatore, dell'importo pari a euro 1.562,71, oltre interessi fino al dì del soddisfo, da corrisponderli nel rispetto della legislazione fiscale vigente ;

dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: ln.d.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Società ASD Biancavilla 1990 Sporting di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F..

10) RICORSO DEL CALCIATORE Jaiteh BADEMBO/A.S.D.BIANCAVILLA 1990 SPORTING

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 05.05.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore BADEMBO Jaiteh ricevuto a mezzo pec il 24.03.2022, regolarmente

notificato in pari data alla società ASD BIANCAVILLA 1990 SPORTING;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 25 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e l'inammissibilità delle memorie costituzione in giudizio dell'ASD BIANCAVILLA 1990 SPORTING, inviata alla ricorrente e alla CAE in data 28.04.2022, quando il termine perentorio di cui all'art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D. era ormai scaduto;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;

OSSERVA QUANTO SEGUE

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2020/2021 che prevedeva il compenso lordo di euro 3.000,00, con decorrenza dal 17.08.2020 al 30.06.2021;

Successivamente il calciatore in questione veniva trasferito ad altro sodalizio, F.C. Leonzio, per il quale veniva tesserato con decorrenza dal 30.12.2020, con la conseguenza che, fino alla data del 29.12.2020, lo stesso era da considerarsi sotto contratto con la ASD BIANCAVILLA 1990 SPORTING. Pertanto, nello specifico, per il solo periodo del tesseramento, il calciatore ritiene di essere creditore, dall'ASD BIANCAVILLA 1990 SPORTING, della somma di euro 1.273,45. Detto importo dovuto è stato determinato sulla base del calcolo dei giorni complessivi di effettivo tesseramento del calciatore con la ASD BIANCAVILLA 1990 SPORTING iniziato in data 17.08.2020 e terminato il 29.12.2020, per un totale di 135 (centotrentacinque) giorni moltiplicato al compenso giornaliero di euro 9,433 (euro 3000:318 gg durata dell'accordo economico);

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso, e non essendovi ragioni, nel merito, che possano portare ad escludere la fondatezza del ricorso, si ritiene conseguentemente che la resistente debba essere condannata al pagamento dell'intero importo richiesto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD BIANCAVILLA 1990 SPORTING, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. BADEMBO Jaiteh di euro 1.273,45 da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: ln.d.amministrazione@figc.it. Ordina alla società ASD BIANCAVILLA 1990 SPORTING di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DELCALCIATORE Davide MATTEI/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 3.03.2022, il calciatore Davide Mattei, ha esposto che:

per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per il TEAM NUOVA FLORIDA 2005 con un accordo economico che prevede un compenso globale annuo lordi di euro 4.500,00 ;

che risulterebbe tutt'oggi creditore verso la Società di euro 861,30;

L'11 aprile 2022 si è costituito in giudizio il TEAM NUOVA FLORIDA 2005, nella quale la Società contesta le pretese avanzate dal calciatore per le seguenti ragioni:

la società avrebbe corrisposto il dovuto al calciatore così come sarebbe provato da apposita quietanza rilasciata dallo stesso ricorrente e datata 11.04.2022

All'udienza del 5.05.2022, non essendo state prodotte memorie dalle parti, la difesa del calciatore ha confermato l'avvenuto pagamento del dovuto da parte della società, insistendo quindi per la conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere e invocato la restituzione della tassa reclamo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- dispone l'incameramento della tassa reclamo versata, in quanto non restituibile all'esito della vicenda in esame;

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 1 Giugno 2022

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete